

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

---

## PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
SCHIAVONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« **Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali** » (859-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Bartolomei riferisce ampiamente sulle modificazioni apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati, affermando che, nel complesso, tali modificazioni chiariscono efficacemente la portata delle norme proposte: il relatore, pertanto, ritiene che il provvedimento debba essere approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo che i senatori Fabiani, Jodice, Luca De Luca, Gianquinto e Preziosi hanno chiesto al relatore numerosi schiarimenti, soprattutto in merito agli inconvenienti cui potrebbe dar luogo l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 2 del nuovo testo, (il quale, in particolare, trascura di fissare

i criteri dell'autorizzazione ad assentarsi dal servizio) prendono la parola i senatori Penacchio, Giuliana Nenni, Palumbo, il relatore e il sottosegretario Amadei, i quali replicano ai precedenti oratori dichiarandosi convinti che gli inconvenienti ipotizzati non potranno concretamente verificarsi, almeno in misura apprezzabile.

Infine la Commissione approva il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« **Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo** » (1255-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Senza dibattito, accogliendo la proposta del relatore, senatore Giraud, la Commissione approva il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Palumbo propone che l'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo avvenga gradualmente: a suo giudizio, la contemporanea iscrizione all'ordine del giorno di tutte le relazioni assegnate alla Commissione non può che ingenerare confusione e disordine.

Successivamente, il senatore Bartolomei precisa i criteri ai quali — secondo la sua opinione — sarebbe opportuno attenersi nel corso dell'esame di cui sopra: i relatori

dovrebbero, più che altro, soffermarsi sulle eventuali osservazioni conclusive della Corte dei conti, evitando così di dare all'analisi dei documenti della Corte significati e contenuti che essa non deve avere.

Infine la Commissione, accogliendo i suggerimenti avanzati dai precedenti oratori, decide d'iniziare nella prossima seduta l'esame di un primo gruppo di relazioni.

*La seduta termina alle ore 12.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
LAMI STARNUTI

*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

### IN SEDE REFERENTE

« **Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali** » (1808), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il ministro Reale, in relazione all'intervento da lui svolto nella precedente discussione sul disegno di legge, fornisce alla Commissione ulteriori dati statistici circa i procedimenti penali esauriti dalle Preture negli anni 1964 e 1965, con particolare riferimento alle contravvenzioni ed all'incidenza, sul totale di esse, delle contravvenzioni relative al Codice della strada.

Il senatore Armando Angelini propone che la Commissione concluda rapidamente l'esame del disegno di legge, lasciando che gli emendamenti siano discussi in Assemblea; i senatori Maris, Fenoaltea, Tessitori e il presidente Lami Starnuti si dichiarano contrari a tale proposta.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1, viene esaminato innanzitutto l'emendamento presentato dal Presi-

dente tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « per le violazioni delle norme appresso indicate », e le disposizioni comprese sotto le lettere a), b), c) e d); in via subordinata, il senatore Lami Starnuti propone di aggiungere all'articolo una norma tendente ad includere nella depenalizzazione le contravvenzioni previste e punite con la sola ammenda dal Codice penale.

Dopo un breve intervento del senatore Pafundi, il quale dichiara di non concordare con i criteri ai quali si ispira la proposta del Presidente, il senatore Rendina, richiamandosi alle opinioni precedentemente espresse sull'argomento, afferma che è sostanzialmente ingiusto — oltrechè di dubbia legittimità costituzionale — introdurre una disciplina diversa per fattispecie penali sinora regolate in modo analogo, anche perchè non sono stati chiariti i principi etico-sociali o giuridici che hanno determinato la scelta compiuta dal Governo per la materia del provvedimento di depenalizzazione. L'oratore pertanto manifesta la sua opposizione alla attuale formulazione dell'articolo 1, sostenendo l'opportunità che venga compiuto un esame dettagliato di tutte le contravvenzioni previste dalla legislazione vigente (tale esame — a suo avviso — potrebbe essere compiuto da una speciale Sottocommissione) allo scopo di individuare, in base a criteri ben determinati, quali siano le contravvenzioni da inserire nel provvedimento di depenalizzazione. Il senatore Rendina conclude il suo intervento dichiarando di accedere, in via subordinata, alla proposta principale di emendamento presentata dal presidente Lami Starnuti.

Dopo un breve intervento del senatore Berlingieri, il senatore Maris dichiara, circa la proposta di emendamento, di nutrire qualche perplessità sulla opportunità della formulazione generica « contravvenzioni previste e punite con la sola ammenda dal codice penale »; a suo avviso un accordo potrebbe essere raggiunto se la norma proposta venisse adeguatamente coordinata con la disposizione dell'articolo 17 del provvedimento, che riguarda i casi di esclusione.

Il senatore Armando Angelini si dichiara favorevole all'emendamento in discussione, mentre il senatore Caroli pone il quesito della attribuzione della competenza a giudicare

nel caso in cui venisse approvata la proposta estensiva.

Il senatore Morvidi afferma che, se fosse accolta l'estensione suggerita si verrebbe a convalidare la legittimità sostanziale dell'attuale Codice penale, che va invece urgentemente modificato. Secondo l'oratore, l'estensione delle norme di depenalizzazione non è opportuna, a meno che non ci si ponga ad esaminare una ad una le singole contravvenzioni previste dalla legislazione attualmente in vigore.

Il senatore Pinna afferma che la proposta avanzata in via subordinata, se accolta, innoverebbe profondamente il sistema del Codice penale e creerebbe sostanziali spequazioni nei confronti di talune contravvenzioni previste da leggi speciali.

Il senatore Poët, dopo aver sottolineato che coloro che sono contrari alla depenalizzazione di tutte le contravvenzioni previste dal Codice della strada sono gli stessi che propongono di estendere la portata del provvedimento afferma che ci si trova di fronte ad una precisa alternativa: o si accetta lo spirito e la portata del provvedimento attuale, oppure ci si pone su una strada di cui non si conosce lo sbocco. L'oratore si dichiara infine favorevole all'approvazione dell'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera.

Il relatore, senatore Tessitori, ribadisce le opinioni espresse nelle precedenti sedute, sostenendo anch'egli la impossibilità di trovare una via intermedia tra l'accettazione del provvedimento nella sua attuale formulazione e l'alterazione totale della natura del disegno di legge che si verificherebbe qualora venissero approvate le proposte estensive; l'oratore rileva che uno degli scopi del disegno di legge è quello di alleggerire il lavoro degli uffici giudiziari e si dichiara infine contrario alle modificazioni all'articolo 1, sottolineando tra l'altro le difficoltà — a suo avviso insormontabili — che tali estensioni provocherebbero sul piano procedurale.

Il Ministro guardasigilli si associa alle considerazioni del relatore, affermando tra l'altro che l'estensione della portata del provvedimento ne snaturerebbe lo spirito.

Il presidente Lami Starnuti dichiara quindi di ritirare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 1.

I senatori Rendina e Kuntze preannunciano la presentazione di un ordine del giorno, al fine di impegnare il Governo a studiare concretamente la possibilità di estendere, dopo l'approvazione dell'attuale provvedimento, la depenalizzazione a tutte le contravvenzioni che non rivestano carattere di gravità obiettiva o di pericolo per la collettività. Il senatore Pafundi sostiene l'opportunità di esaminare tale ordine del giorno al termine della discussione sul provvedimento. Il presidente Lami Starnuti, concordando con la tesi del senatore Pafundi, decide di rinviare ad un momento successivo la discussione sull'ordine del giorno preannunciato.

Si passa quindi ad esaminare l'emendamento presentato all'articolo 1 dal senatore Armando Angelini, tendente ad inserire, dopo la lettera c) i due seguenti capoversi:

« d) norme della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoser-vizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata;

e) norme della legge 8 gennaio 1952, n. 53, sul trasporto degli effetti postali sulle autolinee ».

(L'attuale lettera d) diverrebbe lettera f)).

Dopo interventi del ministro Reale e dei senatori Ajroldi, Gullo, Maris e Kuntze (quest'ultimo preannuncia l'astensione del Gruppo comunista), l'emendamento viene posto ai voti e respinto.

La Commissione esamina quindi l'emendamento proposto dal senatore Pace e fatto proprio dal senatore Pinna, tendente ad aggiungere alla lettera d) le parole: « escluse quelle concernenti infrazioni alla disciplina edilizia ».

Il Ministro Guardasigilli, contrario all'emendamento, sostiene che mentre, da un lato, le sanzioni pecuniarie non costituiscono un freno alle violazioni dei regolamenti edilizi, dall'altro l'interesse urbanistico può essere efficacemente tutelato in sede amministrativa con l'applicazione rigorosa degli strumenti previsti dalla attuale legislazione. L'emendamento viene quindi messo ai voti e respinto.

Dopo un breve intervento del senatore Kuntze (che annuncia l'astensione del suo

Gruppo), la Commissione approva l'attuale formulazione dell'articolo 1.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*

### DIFESA (4<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
CORNAGGIA MEDICI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,40.*

#### ESAME DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI ENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Cassa ufficiali e Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare: esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64 (Doc. 29-120).

Cassa ufficiali e Cassa sottufficiali della Marina militare: esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64 (Doc. 29-129).

Cassa ufficiali dell'Esercito: esercizi 1961-62, 1962-1963 e 1963-64; Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito: esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64 (Doc. 29-103).

(Conclusione dell'esame).

Senza dibattito, la Commissione autorizza il senatore Arnaudi a redigere per la Commissione finanze e tesoro il rapporto sui documenti indicati in titolo, nei termini in cui egli ha riferito alla Commissione difesa nella seduta del 19 ottobre scorso.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (1868-B), di iniziativa del senatore Zenti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Discussione ed approvazione).

Il senatore Piasenti illustra le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parla-

mento al testo approvato dalla Commissione difesa del Senato. Dopo aver rilevato che si tratta, in sostanza, di ritocchi d'ordine prevalentemente tecnico, non comportanti alcuna maggiore spesa, il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge nella sua nuova formulazione.

Dopo brevi dichiarazioni favorevoli dei senatori Darè e Palermo, prende la parola il sottosegretario Guadalupi, che si sofferma prevalentemente sulla nuova formulazione dell'articolo 14, riguardante la copertura finanziaria.

Quindi il presidente Cornaggia Medici precisa le ragioni per cui riterrebbe preferibile, per quanto concerne la copertura dell'onere finanziario a carico dell'esercizio 1967, la formulazione adottata in precedenza dal Senato.

Infine, a conclusione del breve dibattito, il Presidente rivolge un pensiero grato ed augurale al personale dell'Aeronautica militare per le prove di valore e di abnegazione sempre date, in pace ed in guerra, al servizio del Paese. Il senatore Angelilli si associa alle parole pronunciate dal Presidente.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore Albarello, la Commissione approva il disegno di legge nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

*La seduta termina alle ore 11,05.*

### FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
BERTONE

*Intervengono il Ministro del tesoro Emilio Colombo ed i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Misasi, per le finanze Vittorino Colombo, per il tesoro Agrimi, per i lavori pubblici de' Cocci, per l'agricoltura e le foreste Schietroma.*

*La seduta ha inizio alle ore 18.*

## IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1918).

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Dopo che il ministro Colombo ha fatto presente che il Governo è favorevole a mantenere separati i due provvedimenti di conversione dei decreti-legge in titolo, il Presidente invita la Commissione ad iniziare l'esame degli articoli del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 (disegno di legge numero 1918); comunica altresì che, in sostituzione del senatore Banfi, assente, il compito di relatore sarà assunto dal senatore Bonacina.

La Commissione affronta quindi l'esame dell'articolo 1 del suddetto decreto-legge. Il senatore Bonacina osserva che, secondo il Ministero dell'interno, il decreto-legge si applica soltanto ai Comuni già indicati nei decreti del Presidente della Repubblica e che pertanto non occorre modificare la formulazione dell'articolo 1.

Il senatore Maccarrone contesta tale affermazione, osservando che eventi calamitosi si sono verificati anche dopo la data del 9 novembre 1966.

Il senatore Martinelli, ricollegandosi ad un emendamento del senatore Trabucchi sull'articolo 1 del decreto-legge n. 976, propone di stabilire che le provvidenze si applichino ai Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate verificatesi dal 1° ottobre al 30 novembre 1966.

Il senatore Rosati osserva che, a suo giudizio, si dovrebbe parlare di alluvioni verificatesi nell'anno 1966, per comprendere nelle provvidenze anche le zone del Trentino-Alto Adige danneggiate nel mese di agosto scorso. In senso contrario a tale proposta si pronuncia il ministro Colombo, che è invece favorevole alla proposta avanzata dal senatore Martinelli.

La Commissione approva quindi il primo comma dell'articolo 1 con la modificazione

suggerita dal senatore Martinelli e con una altra, di carattere formale, proposta dal senatore Fortunati.

Sul secondo comma, il senatore Trabucchi osserva che la sospensione dei termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli esecutivi dovrebbe accompagnarsi ad una precisazione della data di emissione di detti titoli. Il senatore Bonacina suggerisce una formulazione che soddisfa l'esigenza posta dal senatore Trabucchi. A favore di tale proposta si pronunciano il Ministro del tesoro e i senatori Trabucchi, Martinelli e Maier, mentre il senatore Bosso solleva alcune critiche su tutta la disposizione in esame, ritenendo che essa avrà ripercussioni negative sull'economia. La Commissione approva quindi la proposta del senatore Bonacina.

Viene successivamente in discussione un emendamento del senatore Maris, tendente ad includere nella sospensione anche la vendita coatta dei beni pignorati. Su tale proposta si apre un ampio dibattito; i senatori Martinelli, Maccarrone e Gigliotti si pronunciano in senso favorevole alla proposta, mentre in senso contrario si esprime il senatore Trabucchi. L'emendamento aggiuntivo del senatore Maris è quindi approvato con una modifica suggerita dal senatore Lo Giudice, secondo cui la sospensione della vendita dei beni pignorati opererà soltanto a favore di debitori domiciliati o residenti nei Comuni colpiti dalle calamità.

Approvato senza modificazioni l'articolo 2, la Commissione esamina un emendamento dello stesso senatore Maris all'articolo 3, tendente a portare il periodo massimo della sospensione dei termini a 18 mesi anziché ad un anno. Tale proposta è illustrata dal senatore Gaiani, il quale ne sottolinea la opportunità soprattutto per le zone del Delta padano invase dalle acque marine.

Dopo un breve dibattito, il ministro Colombo dichiara di accogliere la proposta del senatore Maris, che viene approvata dalla Commissione col voto contrario del senatore Bosso.

La Commissione stabilisce quindi di accantonare gli articoli da 4 a 14 del decreto in esame ed approva senza modificazioni l'articolo 15.

Sull'articolo 16, il senatore Pirastu propone che i contributi previsti siano destinati anche al ripristino del patrimonio scientifico; il Ministro del tesoro fa presente che a tale fine sono previsti stanziamenti nell'altro decreto-legge da convertire, dopodiché il senatore Pirastu ritira il suo emendamento.

Approvati senza discussione gli articoli da 17 a 23, la Commissione stabilisce, su proposta del senatore Trabucchi, di accantonare l'articolo 24 in quanto si connette con norme contenute nel secondo decreto-legge.

Vengono quindi approvati senza discussione gli articoli 25, 26 e 27.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta, che viene fissata per domattina alle ore 9,30.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

### ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
RUSSO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo** » (1900), d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo ed altri; approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, iniziato nella seduta del 16 novembre.

Il senatore Basile si associa alle conclusioni del relatore, e, pur riconoscendo la necessità di mettere ordine nella materia, osserva che l'età scolare va oggi fissata tenendo presenti le moderne esigenze di specializzazione, che prolungano il tradizionale corso degli studi.

Il senatore Bellisario si dichiara nella sostanza favorevole al provvedimento, che tende ad evitare possibili turbe nello sviluppo

della personalità (anche dei ragazzi dotati) causate da un anticipato inizio degli studi.

Il senatore Piovano si associa al precedente oratore, sottolineando che la materia del contendere riguarda, ormai, il principio dell'uguale trattamento degli alunni della scuola privata rispetto a quelli della scuola pubblica.

Il senatore Moneti, dopo avere ricordato che la scuola ideale è quella che si adatta all'alunno e non viceversa, si sofferma sulla grande difficoltà di determinare in astratto una correlazione fra età psicologica ed età cronologica del fanciullo: per conseguenza, a suo giudizio, la legislazione deve fissare una regola di massima, cioè non rigida né mortificante, e studiare accorgimenti adeguatamente garantiti, atti a consentire eventuali anticipi.

Il senatore Stirati e il senatore Cassano si associano alle considerazioni del senatore Bellisario. Il senatore Stirati si sofferma in particolare sull'esigenza, unanimemente riconosciuta nel corso della discussione, di una regola che eviti ingiuste sperequazioni e tuteli la salute del fanciullo; il senatore Cassano manifesta le sue preoccupazioni di medico per gli effetti negativi, in rapporto all'equilibrio dello sviluppo psico-somatico, provocati da un precoce inizio degli studi proprio nei ragazzi intellettualmente più dotati.

Sulla proposta di stralcio delle norme transitorie si soffermano il senatore Trimarchi e la senatrice Romagnoli Caretoni: il primo è favorevole allo stralcio, in quanto gli articoli 6 e 7 riguardano un problema che sorge ora e che dev'essere ora risolto, mentre la senatrice Caretoni si dichiara favorevole ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera, salvo eventualmente rivedere il termine — previsto dagli articoli 3, 4 e 5 — relativo al compimento del sesto anno di età.

A conclusione della discussione il relatore Bettoni, in una breve replica, annuncia la presentazione di un emendamento tendente a sostituire, negli articoli 3, 4 e 5, le parole: « 31 dicembre dell'anno », con le altre: « 30 giugno successivo all'anno ».

Infine il sottosegretario Maria Badaloni, dopo avere diffusamente illustrato i precedenti, riafferma il diritto e la capacità delle

famiglie a decidere nella delicata materia in esame, sulla quale, in realtà, neppure i medici, i pedagogisti e gli insegnanti danno risposte univoche. Concludendo, l'oratrice esprime il parere del Governo, che è favorevole, da una parte, all'immediata approvazione degli articoli 6 e 7 (con la necessaria modificazione relativa al termine del 30 novembre) e, dall'altra, ad un approfondito riesame degli articoli 3, 4 e 5.

Si dichiarano contrari alla proposta del Governo i senatori Stirati, Granata e Romano; quest'ultimo annuncia altresì, a nome dei senatori comunisti, di essere disposto, in caso di discussione dell'intero provvedimento, a prendere in esame l'emendamento del relatore.

Infine, dopo che il senatore Moneti ha sottolineato la diversità della materia trattata negli articoli 6 e 7 rispetto a quella degli articoli precedenti, i senatori Lea Alcidi Rezza, Baldini, Limoni, Spigaroli e Trimarchi si riservano di presentare emendamenti.

Dopo un ulteriore, breve intervento del sottosegretario Maria Badaloni, il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria** » (1833).  
(Esame e rinvio).

Il relatore senatore Zaccari, in un'ampia esposizione, illustra il provvedimento, di cui esamina anche partitamente i singoli articoli; conclude, pur con la riserva di presentare taluni emendamenti, esprimendo parere favorevole al disegno di legge, in considerazione della precisa disciplina che viene introdotta in materia di « distacchi » e « comandi », disciplina che, fra l'altro, mette numerosi posti a disposizione degli insegnanti fuori ruolo.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali** » (1727), d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.  
(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore, senatore Limoni, propone alla Commissione di chiedere l'assegnazione in

sede deliberante del disegno di legge in titolo. La proposta è accolta, dopo che ad essa hanno aderito i senatori Romano, Trimarchi e Stirati.

« **Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori** » (974), d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri.  
(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Baldini, dopo aver sinteticamente esposto i principi ispiratori del provvedimento, prega il sottosegretario Maria Badaloni di fornire indicazioni precise sul numero delle cattedre che sarebbero eventualmente disponibili, per consentire una migliore conoscenza del campo di applicabilità delle norme proposte.

Dopo brevi interventi del presidente Russo e del senatore Bellisario, entrambi volti a sottolineare l'urgenza del provvedimento, il sottosegretario Maria Badaloni si riserva di comunicare alla Commissione i dati richiesti.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

## LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
GARLATO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965** » (1883), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri.  
(Discussione e rinvio).

Il senatore Deriu riferisce sul provvedimento, precisando che esso è inteso ad ovviare a taluni inconvenienti verificatisi in

sede di attuazione della legge 26 luglio 1965, n. 969, talvolta persino a danno di cittadini solerti nell'eseguire il riattamento dei propri edifici e quindi più meritevoli di aiuto. Dopo avere ricordato che il criterio che informa il provvedimento in esame è stato recepito, con riferimento alle recenti alluvioni, nel decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, e che, in concreto, si tratta soltanto di utilizzare fondi già stanziati e non potuti impiegare per una restrittiva interpretazione della citata legge n. 969, l'oratore conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Si apre quindi un ampio dibattito.

Il senatore Giacomo Ferrari propone di modificare l'articolo unico del disegno di legge, al fine di consentire la erogazione del contributo anche quando non vi sia stata comunicazione del danno da parte dell'interessato al Genio civile o questo non abbia proceduto all'accertamento prima dell'inizio dei lavori.

Alla proposta del precedente oratore si associano i senatori Gaiani, Fabretti e Guanti, il primo presentatore del provvedimento senatore Spigaroli (il quale propone la soppressione dell'inciso « prima del loro inizio ») e i senatori De Unterrichter e Jervolino, i quali suggeriscono che nelle ipotesi cui si è riferito il senatore Ferrari si faccia ricorso all'istituto dell'atto notorio.

Prende quindi nuovamente la parola il relatore, il quale manifesta la sua preoccupazione di fronte a formulazioni legislative che potrebbero facilitare gli abusi e costituire pericolosi precedenti. Il senatore Deriu ricorda che la stessa Commissione finanze e tesoro, nel parere espresso sul disegno di legge in esame, ha manifestato analoghe preoccupazioni.

I senatori Chiariello e Massobrio ritengono giustificate le perplessità del relatore, mentre il senatore Genco considera necessaria, qualunque formulazione si voglia adottare, l'imposizione di un termine agli interessati.

Il senatore Zannier sottolinea l'importanza di distinguere, ai fini di una razionale soluzione del problema, i due tempi della denuncia e dell'accertamento, mentre il presidente Garlato ricorda che l'applicazione di

una eventuale norma di carattere eccezionale sarebbe comunque limitata alle ipotesi previste dal disegno di legge in esame.

Prende quindi la parola il sottosegretario de' Cocci. Il rappresentante del Governo ritiene giustificate le preoccupazioni del senatore Ferrari e di altri oratori e concorda sull'opportunità di dare al provvedimento una formulazione non equivoca; peraltro, al fine di valutare attentamente le diverse soluzioni proposte, ed anche per evitare la adozione di formule pericolose, l'onorevole de' Cocci propone un breve rinvio della discussione.

Aderendo a tale invito, la Commissione rinvia il seguito del dibattito alla prossima seduta.

**« Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'ANAS di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza » (1891).**

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Deriu, relatore, dopo aver sottolineato le finalità e la portata del disegno di legge, ricorda che questo si è reso necessario a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale interpretativa dell'articolo 81 della Costituzione. L'oratore esprime numerosi rilievi critici sul contenuto della sentenza stessa ed afferma che, se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 81 fosse accettata integralmente, verrebbe meno ogni possibilità di programmazione legislativa anche a breve scadenza e, in particolare, non sarebbe possibile l'adozione di un qualsiasi piano economico di sviluppo pluriennale. Il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Il senatore Gaiani, al quale si associa il senatore Fabretti, esprime l'avviso che i fondi stanziati con il provvedimento in esame potrebbero più utilmente essere destinati alla riparazione di danni provocati dalla recente alluvione; in particolare, l'oratore si dichiara contrario alla copertura indicata nel secondo comma dell'articolo 4.

Dopo interventi dei senatori De Unterrichter, Genco, Giancane e Chiariello, nonché del relatore Deriu, i quali sottolineano la necessità di approvare il provvedimento,

soprattutto per evitare il danno che deriverebbe dalla definitiva sospensione di lavori già iniziati, il sottosegretario de' Cocci invita la Commissione ad accogliere il disegno di legge, che consentirà il completamento di un piano di opere stradali interrotto in conseguenza della ricordata sentenza della Corte costituzionale.

Vengono quindi separatamente approvati i sei articoli del disegno di legge, con il voto contrario dei senatori comunisti sul secondo comma dell'articolo 4, nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

« Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali » (1920-Urgenza).

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Deriu, dopo avere illustrato il contenuto del disegno di legge in esame, volto a ridurre di due anni i tempi di attuazione della legge 24 luglio 1961, numero 729, ed averne proposto l'approvazione, chiede al Governo se sia stata rispettata la norma della citata legge n. 729, in virtù della quale il 40 per cento dello stanziamento globale in essa previsto deve essere destinato ad opere pubbliche da eseguirsi nel Mezzogiorno d'Italia.

Dopo un intervento del senatore Gaiani, il quale manifesta l'avviso contrario del Gruppo comunista sull'articolo 2 per gli stessi motivi esposti nel corso della discussione sul precedente disegno di legge, il sottosegretario de' Cocci invita la Commissione ad approvare il disegno di legge e, in risposta alla richiesta del relatore, dà lettura di un elenco delle opere eseguite, dal quale risulta che le somme sino ad ora erogate nel Mezzogiorno d'Italia raggiungono il 31 per cento circa dello stanziamento globale.

I senatori Genco, Giancane e Chiariello ed il relatore esprimono il loro rammarico per la mancata attuazione di una precisa norma di legge ed invitano il Governo ad intervenire per evitare che si perpetui l'inconveniente lamentato.

Il disegno di legge è infine approvato senza modificazioni.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

## AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
DI ROCCO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

### IN SEDE REDIGENTE

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » (1794), di iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

Il relatore, senatore Carelli, propone un articolo in sostituzione dell'articolo 2 (che modifica l'articolo 12 del testo unico e si riferisce ai periodi di permesso per la caccia e l'uccellazione). Tale emendamento comporta, in sostanza, la soppressione della caccia primaverile.

Il senatore Spezzano, ricordando che il disegno di legge rappresenta soltanto un compromesso ed una riforma limitata, insiste per l'approvazione dell'articolo nel testo pervenuto dalla Camera, in quanto ritiene inopportuno introdurre altre modifiche a meno di riformare completamente il vigente testo unico. Voterà pertanto contro l'emendamento.

Il senatore Bonafini dà ragione dei suoi emendamenti, depositati in precedenza. Essi tendono a ridurre il periodo di caccia nelle Alpi e quello della caccia alla coturnice e a togliere ai Comuni la facoltà prevista nel settimo comma.

Il senatore Bolettieri concorda con l'emendamento del relatore e con l'emendamento del senatore Bonafini, che tende a ridurre il tempo di caccia nelle Alpi.

Anche il senatore Pelizzo concorda con l'emendamento del relatore, fatta eccezione per la parte relativa all'uccellazione (setto-

re per il quale egli sostiene il testo della Camera) e per la parte relativa alla caccia alla coturnice, che a suo avviso dovrebbe essere vietata. L'oratore aggiunge alcune considerazioni sui danni prodotti alle colture dai cinghiali ed afferma che occorrerebbe aumentare i limiti di tempo per l'uccisione di tali funesti animali.

Queste affermazioni del senatore Pelizzo sono contestate dal senatore Monni, il quale sostiene anche che le date per l'uccellazione non possono non adeguarsi a quelle della caccia. L'oratore passa poi all'argomento principale — data di apertura e caccia primaverile —, dichiarandosi favorevole ad una apertura duplice (con limitazione, per la selvaggina migratoria, ai giorni festivi dopo il 15 agosto); alla chiusura al 31 marzo per la selvaggina non protetta e al 15 aprile per le quaglie e le tortore; alla chiusura, per la selvaggina protetta, all'ultima domenica di novembre.

Il senatore Sibille dà ragione dei suoi emendamenti, tendenti a ridurre i periodi di caccia; dichiara poi di aderire all'emendamento del relatore, concordando con quanto è stato detto sulla caccia nelle Alpi.

Dopo una replica del relatore, il Sottosegretario di Stato suggerisce alcune modifiche all'emendamento del relatore, fra cui quella tendente ad anticipare la data di apertura, per compensare i cacciatori della soppressione della caccia primaverile.

Viene quindi posta ai voti la prima parte dell'emendamento del relatore, modificato in seguito ai suggerimenti del Sottosegretario. Secondo tale emendamento la caccia alla selvaggina stanziale protetta è consentita dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo alcune eccezioni.

Il senatore Spezzano dichiara che voterà contro e il senatore Monni dichiara che si asterrà.

La prima parte dell'emendamento del relatore, nella formulazione sopra precisata, è quindi approvata dalla Commissione.

I senatori Bonafini e Sibille (quest'ultimo aveva rinunciato ad un suo emendamento sostitutivo della lettera a) del testo della Camera) insistono su un loro emendamento tendente a ridurre il tempo di caccia alla coturnice. L'emendamento è respinto, dopo dichiarazioni contrarie del relatore, del Sot-

tosegretario e del senatore Grimaldi; astenuto il senatore Bolettieri.

I senatori Bonafini e Sibille insistono anche su un loro emendamento relativo alla caccia al camoscio. Prendono la parola i senatori Pelizzo, Monni, Sibille, in ordine alla competenza venatoria regionale; il relatore si dichiara contrario all'emendamento, il Sottosegretario di Stato si rimette alla Commissione e il senatore Bolettieri annuncia che si asterrà.

Su proposta del relatore, si decide che l'emendamento avrà una diversa collocazione e quindi per il momento esso non viene votato.

La Commissione approva quindi le rimanenti parti dell'emendamento del relatore, modificato secondo i suggerimenti del Sottosegretario di Stato, accettando altresì un emendamento aggiuntivo (proposto dal senatore Bolettieri in sostituzione dell'emendamento accantonato) tendente a stabilire che i Comitati provinciali della caccia potranno vietare o limitare l'esercizio venatorio nei confronti della selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di ottobre nella zona delle Alpi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## INDUSTRIA (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente  
BUSSI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

### IN SEDE CONSULTIVA

« **Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123** » (1927), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Il presidente Bussi, estensore del parere, nel proporre alla Commissione di pronun-

ciarsi a favore del provvedimento, ne riepiloga i precedenti ed il contenuto, soffermandosi in particolare sulle innovazioni che esso contiene e sulla maggiore incisività che potrebbe derivarne all'azione dell'Istituto mobiliare italiano, in un quadro di interventi più organici e perciò meglio controllabili.

Si apre quindi una breve discussione, nel corso della quale i senatori Veronesi e Francavilla chiedono chiarimenti sull'entità delle erogazioni alle industrie nelle zone depresse e sui criteri in base ai quali si opera la distinzione fra le grandi imprese industriali da un lato e le piccole e medie dall'altro.

Il sottosegretario Malfatti, in un breve intervento, fornisce i chiarimenti richiesti. Infine la Commissione approva le proposte del Presidente.

« **Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13** » (1837).  
(Parere alla 5ª Commissione).

Dopo la relazione favorevole del senatore Forma, si svolge un breve dibattito: il senatore Veronesi auspica che il Governo usi un sistema più organico di legislazione; il senatore Cerreti si dichiara molto perplesso sull'ampiezza della delega contenuta nel provvedimento e chiede che siano attribuiti maggiori poteri alla Commissione parlamentare per le tariffe doganali; il sottosegretario Malfatti dà alcuni chiarimenti.

Infine la Commissione, accogliendo la proposta del senatore Forma, decide di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

« **Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro** » (1645), d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri.  
(Parere alla 5ª Commissione).

Su proposta dell'estensore, senatore Mongelli, la Commissione decide di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

« **Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini**

**ed aceti** » (1609), d'iniziativa dei senatori Tortora e Carelli.

(Parere alla 8ª Commissione).

Su proposta dell'estensore, senatore Mongelli, e dopo un intervento del senatore Audisio (che propone ulteriori precisazioni normative a garanzia del consumatore), la Commissione approva un parere favorevole, nel quale vengono tuttavia suggerite alcune modifiche al disegno di legge.

« **Modifiche agli articoli 20, 22 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti** » (1847), d'iniziativa dei senatori Tedeschi ed altri.

(Parere all'8ª Commissione) (Seguito).

La Commissione approva il parere favorevole già proposto dal senatore Berlanda nella seduta del 9 novembre.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica all'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa** » (1782), d'iniziativa del deputato Bima, approvato dalla Camera dei deputati.  
(Seguito della discussione e rinvio).

Dopo che, in sostituzione del relatore Bernardinetti, il senatore Zannini ha riepilogato i termini del dibattito svoltosi in precedenti sedute, il senatore Veronesi ribadisce le tesi già esposte ed i motivi della sua perplessità, dichiarando di astenersi dal voto. Quindi il senatore Audisio sostiene l'esigenza di una più organica e definitiva legge che regoli tutta la materia e propone modificazioni al provvedimento in esame, rilevando fra l'altro, come la dizione: « uguale o simile » (contenuta nell'articolo unico ed attribuita alle insegne, ditte o denominazioni o sigle delle imprese) possa ingenerare confusioni.

Il sottosegretario Malfatti, allo scopo di evitare gli inconvenienti posti in rilievo dagli oratori intervenuti nel dibattito, propone che l'articolo unico del disegno di legge sia modificato come segue: « Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà esclusiva di utilizzarlo come marchio per la loro in-

dustria o il loro commercio, purchè non siano uguali o simili a quelli usati da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere.

« La disposizione del comma precedente non si applica ai marchi per i quali sia stato già concesso brevetto o per i quali sia stata già depositata domanda di brevetto al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

Su tale testo sostitutivo si apre un dibattito, in seguito al quale il presidente Bussi, constatate le divergenze emerse, propone di costituire una sottocommissione con l'incarico di approfondire lo studio della materia.

La Commissione approva la proposta e la sottocommissione risulta composta dal relatore Bernardinetti e dai senatori Audisio, Trabucchi, Veronesi e Zannini.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

*ESAME DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI ENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO*

**Istituto cotoniero italiano (ICI): esercizio 1961 (Doc. 29-28); esercizio 1962 (Doc. 29-104).**  
(Esame).

La senatrice Graziuccia Giuntoli, relatrice, propone di prendere atto delle relazioni della Corte dei conti, accogliendone i rilievi e la proposta di soppressione dell'Istituto cotoniero, del resto già recepita dal Ministero dell'industria.

Dopo un breve intervento del senatore Mammucari, il quale auspica una adeguata sistemazione del personale e del patrimonio dell'Ente, la Commissione approva le conclusioni della senatrice Giuntoli.

**Ente italiano della moda: esercizio 1962 (Doc. 29-67); esercizio 1963 (Doc. 29-124); esercizio 1964 (Doc. 29-165).**  
(Esame).

La senatrice Giuntoli, relatrice, riassume i compiti dell'Ente in titolo, ponendone in rilievo l'efficienza e la complessa attività; auspica, quindi, che venga al più presto approvato l'ordinamento interno del personale e che siano incrementati i fondi a disposizione dell'Ente stesso; propone infine alla

Commissione di prendere atto delle risultanze del controllo effettuato dalla Corte dei conti.

Dopo che il presidente Bussi ha ringraziato la senatrice Giuntoli per la sua esposizione esauriente e precisa, il senatore Mammucari dichiara di concordare con la relatrice, sostenendo l'esigenza di una maggiore e più equilibrata imposizione dei contributi a carico delle imprese private del settore e la opportunità che il personale dell'Ente sia maggiormente qualificato; l'oratore propone infine di accogliere i rilievi della Corte dei conti per quanto concerne gli investimenti patrimoniali dell'Ente, che dovrebbero essere — a suo avviso — più omogenei alle attività istituzionali.

Il senatore Mongelli si sofferma quindi sul disagio dell'artigianato della moda, determinato dal contatto diretto fra le grandi ditte di alta moda e gli ambienti internazionali. Egli invita a non essere troppo ottimisti circa i risultati di un eventuale aumento dei fondi dell'Ente.

Dopo che il senatore Zannini ha sottolineato l'opportunità di non creare ostacoli all'iniziativa privata nel settore, la Commissione approva le conclusioni proposte dalla senatrice Giuntoli.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**LAVORO (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Vicepresidente*  
ZANE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

**PER LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 209**

Il senatore Fiore chiede che sia ripreso al più presto l'esame del disegno di legge: « Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939

in forza del limite di retribuzione » (209), sul quale Commissione e Governo hanno già espresso un consenso di massima.

Il presidente Zane, relatore sul predetto disegno di legge, ritiene che l'esame potrà essere ripreso nella prossima settimana e che in tale occasione il Governo potrà pronunciarsi sul nuovo testo, predisposto da lui stesso e dal senatore Fiore per incarico della Commissione.

*ESAME DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI ENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO*

**Servizio per i contributi agricoli unificati: esercizio 1961 (Doc. 29-22).**

**Gestione INA-Casa: esercizio 1961-62 (Doc. 29-33).**  
(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Viglianesi, dopo avere illustrato i rilievi della Corte, afferma che le numerose deficienze riscontrate nel funzionamento del Servizio per i contributi unificati e, in modo particolare, quelle concernenti le evasioni contributive e le indebite iscrizioni negli elenchi anagrafici impongono una riforma strutturale del Servizio stesso ovvero il trasferimento delle sue funzioni ad un organo più idoneo, quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il relatore esprime il proprio orientamento favorevole a quest'ultima soluzione, che a suo giudizio costituirebbe il primo passo sulla strada di una riforma della previdenza in agricoltura, e si riserva di presentare in proposito un ordine del giorno.

Il senatore Viglianesi passa quindi a riferire sul documento concernente l'INA-Casa, ricordando in primo luogo che tale organismo è stato soppresso fin dal 1962 e sostituito da un altro ente — la Gescal — con una più completa struttura organizzativa e con più estesi compiti. L'oratore osserva che i rilievi della Corte sulla gestione dell'INA-Casa pongono in luce un pesante residuo di pratiche non liquidate, che ha costituito una eredità negativa per la Gescal e non ha mancato di influire sfavorevolmente, assieme ad altri fattori, sulla realizzazione dei programmi di costruzione di case per lavoratori. Pertanto, a conclusione del suo intervento, il senatore Viglianesi auspica che la Commissione inviti il Governo, con un

apposito ordine del giorno, a predisporre tutte le misure atte a superare le difficoltà esistenti ed a spronare l'attività della Gescal.

In seguito ad un'eccezione sollevata dal senatore Pezzini — il quale sostiene che gli ordini del giorno suggeriti dal relatore esulerebbero dai compiti della Commissione in sede di esame delle relazioni della Corte dei conti — si svolge un breve dibattito di carattere procedurale. Da parte dei senatori Bera e Trebbi si sostiene l'inutilità di un esame parlamentare che resti ancorato ai rilievi della Corte, senza possibilità di allargare il discorso alla funzionalità e alla utilità stessa di certi enti. Il senatore Bermani afferma che nel rapporto della Commissione è opportuno far cenno di tutte le questioni affrontate nel corso dell'esame dei documenti della Corte. Il senatore Torelli esprime l'avviso che a migliorare la funzionalità degli enti possa contribuire anche la semplice sottolineatura, in sede parlamentare, dei rilievi della Corte, rilievi che in precedenza venivano molto spesso disattesi.

Intervenendo sulla relazione concernente il servizio dei contributi unificati, il senatore Caponi afferma che le osservazioni della Corte, e in particolare quella relativa all'eccessiva incidenza delle spese di gestione, portano a concludere che è necessario ricercare nuove soluzioni in materia di accertamenti previdenziali in agricoltura. L'oratore segnala quindi lo stato di disagio dei lavoratori agricoli che hanno raggiunto l'età pensionabile e non possono conseguire il trattamento di pensione proprio per i ritardi del Servizio nell'accertamento dei periodi contributivi.

Il senatore Pasquato invita la Commissione ad approfondire il tema dell'accentramento dei servizi in un unico ente, per valutare se ne deriverebbe un effettivo vantaggio.

Il senatore Bermani dichiara di concordare con le conclusioni del relatore ed aggiunge di aver presentato una interrogazione in merito a trattamenti pensionistici di eccessivo favore cui avrebbero diritto taluni dipendenti del Servizio dei contributi unificati.

Il senatore Bera svolge quindi un ampio intervento sulla relazione concernente la Gestione INA-Casa. Premesso che il discorso

sull'INA-Casa investe necessariamente anche la Gescal, che ne è la diretta erede, l'oratore si sofferma ad analizzare i singoli rilievi della Corte dei conti, concludendo che le deficienze riscontrate sono da addebitare alla mancanza di un'organica politica nel campo delle abitazioni per i lavoratori.

Il senatore Trebbi, dopo aver sostenuto l'utilità di dedicare un'apposita seduta all'esame della liquidazione dell'INA-Casa e dell'attività della Gescal, chiede alcuni chiarimenti sull'opera di vigilanza svolta dal Ministero in merito alla gestione in esame.

A conclusione della discussione, il presidente Zane invita il relatore a predisporre gli schemi dei rapporti sui due documenti esaminati.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca** » (1557), d'iniziativa del senatore Vallauri.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Accogliendo la proposta del senatore Valraldo e dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di non opporsi, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge sopra indicato sia assegnato in sede deliberante.

*La seduta è tolta alle ore 12,40.*

### IGIENE E SANITA (11<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*

ALBERTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,40.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme transitorie per il personale sanitario ospedaliero** » (900), d'iniziativa del senatore Picardo.

« **Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e norme transitorie per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri** » (1168),

d'iniziativa dei deputati Spinelli; De Maria, approvato dalla Camera dei deputati.

« **Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, relativo ai concorsi a posti di sanitari ospedalieri** » (1200), d'iniziativa del senatore Bonadies.

« **Norme transitorie per i concorsi ai posti di sanitari ospedalieri a modifica dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336** » (1527), d'iniziativa dei senatori Ferroni e Sellitti.

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Cassini sui quattro disegni di legge all'esame e più particolarmente sul testo unificato predisposto dalla sottocommissione da lui presieduta. Richiamandosi alle relazioni da lui già svolte in sede referente, egli fa presente che una sanatoria a favore dei sanitari che prestano servizio non di ruolo negli ospedali è oggi urgente e doverosa. Si tratta, in sostanza, di dare ad una benemerita categoria quel riconoscimento giuridico a cui essa da tempo giustamente aspira, e, al tempo stesso, di compiere una indispensabile riorganizzazione dei servizi sanitari ospedalieri. Il relatore rileva infatti che in molti ospedali gli organici non sono stati da anni aggiornati nè sono stati banditi i relativi concorsi, il che ha fatto sì che un numero sempre maggiore di sanitari — a causa delle necessità assistenziali in continuo aumento — si siano trovati ad occupare i loro posti semplicemente di fatto, senza alcuna garanzia di stabilità e senza prospettive di carriera e di trattamento pensionistico. A giudizio del relatore, il problema va risolto in modo radicale e definitivo immettendo in ruolo tutti i sanitari, idonei e non idonei, che si trovino nelle predette condizioni, attraverso un concorso interno riservato, le cui modalità sono state proposte dalla sottocommissione, ma possono essere ora riesaminate dalla Commissione.

Il senatore Cassini, premesso che egli non intende sottrarsi agli impegni assunti collegialmente in sede di sottocommissione, fa presente tuttavia, a titolo personale, che un trattamento differenziato e più favorevole per i sanitari che abbiano conseguito una idoneità in pubblico concorso per titoli ed esami, rispetto agli altri che tale idoneità non abbiano conseguito, appare equo ed opportuno e merita di essere considerato attentamente dalla Commissione.

A tale proposito, lo stesso relatore suggerisce alla Commissione di emendare l'articolo 1 prevedendo che nell'immissione in ruolo i sanitari idonei abbiano diritto di precedenza sugli altri concorrenti privi della idoneità.

Gli idonei potrebbero inoltre essere agevolati con la riduzione a metà del periodo di servizio richiesto per partecipare al concorso.

Egli afferma quindi che, qualora i predetti emendamenti (od altri di analogo tenore) non venissero accolti, si dovrebbe riportare in discussione tutta la questione, con l'inevitabile conseguenza di prolungare l'iter del provvedimento, che è atteso dagli interessati e che è destinato a portare ordine e serenità nel settore ospedaliero.

Il senatore Cassini affronta successivamente l'importante problema dei posti da mettere a concorso, precisando in proposito che, oltre quelli che risulteranno disponibili in organico alla data del bando, dovranno essere messi a concorso — secondo la proposta della sottocommissione — anche quelli non ancora inclusi nella pianta organica, ma che esistano di fatto, in conformità all'ordinamento dei servizi e del personale degli ospedali, da data anteriore al 1° gennaio 1965.

Sull'opportunità di tale data, l'oratore ricorda che nella precedente seduta sono stati affacciati dubbi, ed è stato proposto di spostarla al giugno 1966; precisate le ragioni per cui una data troppo vicina all'entrata in vigore della legge gli appare inopportuna, il relatore suggerisce, in via conciliativa, di adottare il 1° gennaio 1966.

Sottolineata l'opportunità dell'ultimo comma dell'articolo 3, relativo alla indisponibilità, ai fini del concorso, dei posti di ruolo attualmente ricoperti da interini, già assegnati a titolari in aspettativa con diritto alla conservazione del posto, il relatore prospetta infine la situazione particolare di alcuni sanitari che si trovano ora ad occupare posti in qualità di straordinari, dopo avere ricoperto posti in ruolo a seguito di regolare concorso, dai quali sono stati successivamente dimessi in base a vecchie disposizioni regolamentari.

A suo parere, sarebbe conforme a giustizia che costoro fossero reintegrati senza

concorso nei posti già occupati con l'originaria qualifica.

Il relatore propone poi che venga approfondito l'esame dell'articolo 4, in quanto esiste la possibilità che, alla data prevista come termine finale della sua efficacia, la legge non abbia ancora prodotto tutti i suoi effetti.

Il senatore Cassini conclude annunciando altri emendamenti di carattere formale, che egli presenterà in sede di discussione dei singoli articoli.

In sede di discussione generale prende la parola il senatore Samek Lodovici, il quale fa presente che la sottocommissione e la maggioranza della Commissione si sono dichiarate concordi sul testo unificato ora all'esame, e che la richiesta di passaggio alla sede deliberante è stato il risultato di una raggiunta identità di vedute.

Egli afferma pertanto che, anche se alcune modifiche potranno rivelarsi opportune, il testo, accolto anche dal ministro Mariotti, non dovrebbe essere compromesso nella sostanza.

D'accordo con la tesi del senatore Samek Lodovici si dichiarano i senatori D'Errico e Picardo ed il sottosegretario Volpe.

Conclude il dibattito il senatore Ferroni, obiettando che una accettazione pura e semplice degli articoli proposti toglierebbe alla discussione qualsiasi significato.

La Commissione passa quindi all'esame dei singoli articoli.

All'articolo 1, il primo comma viene approvato senza modificazioni. Al secondo comma, oltre l'emendamento già annunciato dal relatore, viene presentato un emendamento a firma dei senatori Bonadies, Di Grazia, Ferroni, Sellitti, Picardo e Simonucci, in cui, fermo restando il concorso per titoli ed esami per i sanitari che non siano in possesso dell'idoneità, si prevede un concorso per soli titoli per coloro che tale idoneità abbiano conseguito per il posto che occupano presso lo stesso ospedale o presso ospedali di pari o superiore categoria.

Altro emendamento aggiuntivo all'articolo 1 viene presentato dai senatori Lombardi, Bonadies e Criscuoli: esso prevede che i primari e gli aiuti incaricati provenienti da ruolo inferiore e provvisti di idoneità per

il posto che occupano, conseguita in pubblico concorso, siano collocati in ruolo senza concorso e senza limitazione di servizio prestato.

Sul problema già sollevato dal relatore relativo alla differenziazione fra i non idonei e gli idonei, a vantaggio di questi ultimi, si apre un dibattito.

Il senatore D'Errico si dichiara contrario a riportare in discussione anche questo punto, ritenendolo già risolto coll'accettazione del concorso per titoli ed esami esteso a tutti. Egli ritiene che un concorso per titoli riservato ai soli idonei non abbia senso nel caso specifico e ribadisce la sua convinzione che gli stessi sanitari interessati aspirino, a tutela della propria dignità professionale, a qualificarsi attraverso un esame vero e proprio.

In via conciliativa, il senatore Samek Lodovici anticipa un emendamento che egli intenderebbe proporre come terzo comma dell'articolo 2, emendamento tendente a ridurre alla metà il periodo di servizio richiesto per partecipare al concorso nei confronti di quei sanitari che abbiano una idoneità per posti corrispondenti in ospedali di pari o superiore categoria.

Favorevole a concedere un trattamento preferenziale agli idonei si dichiara il senatore Cassese a nome del Gruppo comunista; egli osserva che il testo concordato dalla sottocommissione si deve considerare come un punto di partenza e può subire modifiche da parte della Commissione, ove questa le ritenga opportune.

In senso analogo si pronuncia anche il senatore Lombardi, prospettando alcuni casi concreti che si potrebbero determinare se il provvedimento fosse approvato nel testo della sottocommissione e che darebbero luogo a contestazioni di natura giuridica, se non anche a veri e propri ricorsi: inconveniente che l'emendamento da lui proposto tende appunto a scongiurare.

Interviene successivamente il senatore Picardo per illustrare un suo emendamento aggiuntivo all'articolo 1 (a cui si associa anche il senatore Sellitti), tendente a far sì che al concorso interno per primari ed aiuti possano partecipare anche i sanitari in servizio di ruolo nei gradi immediatamente inferiori rispettivamente da almeno 4 e 2 anni.

Prende quindi la parola il senatore Zelioli Lanzini: egli esprime la sua amarezza per l'andamento assunto dalla discussione, che minaccia di allontanare la conclusione dell'iter di un provvedimento che sembrava aver trovato, nelle sue linee essenziali, largo se non unanime consenso. L'oratore si domanda come mai diversi problemi, alcuni anche di notevole portata, siano stati ora per la prima volta portati in discussione; e al fine di ritrovare la concordia e l'armonia necessaria, propone che la sottocommissione venga sollecitamente riconvocata, per cercare un punto d'incontro ed una formulazione del testo che possa venire accolta dalla Commissione, specie per quello che sembra essere il punto più dibattuto, cioè la diversità di trattamento fra candidati idonei e non idonei.

Alla proposta formulata dal senatore Zelioli Lanzini si associano il senatore Simonucci, che raccomanda alla sottocommissione di prendere in esame anche gli emendamenti presentati; il senatore Picardo, che insiste affinché la sottocommissione si riunisca nel pomeriggio di oggi e si riprenda domani la discussione in Commissione; il senatore D'Errico, il quale ribadisce che il provvedimento non deve essere modificato nella sostanza.

Il senatore Samek Lodovici, dal canto suo, è d'avviso che la sottocommissione debba occuparsi soltanto del problema degli idonei e non idonei, mentre il senatore Cassini esclude che ad essa debbano essere imposte direttive precise ed afferma che, se un accordo in quella sede non potrà essere raggiunto, non resterà che lasciare alla Commissione la responsabilità di ogni ulteriore proposta e decisione.

Il senatore Bonadies dichiara infine di non concordare con il rinvio proposto ed aggiunge che, qualora tale rinvio fosse deciso, si dovrebbe modificare la composizione della sottocommissione.

Posta quindi in votazione, viene approvata la proposta di rinvio della discussione alla seduta di domani, restando inteso che la sottocommissione presieduta dal senatore Cassini si riunirà nel pomeriggio di oggi alle ore 17.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI****5ª Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Giovedì 1º dicembre 1966, ore 9,30**In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (1918).

2. Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (1933).

**6ª Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti)

*Giovedì 1º dicembre 1966, ore 10**In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

2. Trasformazione in Università statale della Libera Università di Lecce (1832).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali (1540).

2. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria (1833).

4. BELLISARIO ed altri. — Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori (974).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati CAIAZZA ed altri. — Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (1727) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifica alla Tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (1621).

**11ª Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

*Giovedì 1º dicembre 1966, ore 9,30**In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICARDO. — Norme transitorie per il personale sanitario ospedaliero (900).

Deputati SPINELLI; DE MARIA. — Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e norme transitorie per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri (1168) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BONADIES. — Modificazione dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, relativo ai concorsi a posti di sanitari ospedalieri (1200).

FERRONI e SELLITTI. — Norme transitorie per i concorsi ai posti di sanitari ospedalieri a modifica dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (1527).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Trapianto del rene tra persone viventi (1321) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 19 ottobre 1966*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. PERRINO e MORANDI. — Istituzione del farmacista provinciale (466).

2. Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico (1486).

Seguito dell'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del seguente Ente sottoposto a controllo:

Istituti fisioterapici ospitalieri  
Esercizio 1961 (29-13).  
Esercizio 1962 (29-98).

**Commissione parlamentare  
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**

(PALAZZO MONTECITORIO)

*Giovedì 1° dicembre 1966, ore 11*

1) Seguito dell'esame del programma di « Tribuna Politica 1967 »;

2) Reclami e varie.

---

*Licenziato per la stampa  
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15*